



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Circolare n. 12/2022

Torino, lì 19/10/2022

OGGETTO: CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale previsti per i primi tre trimestri 2022 dal Decreto Aiuti, dal Decreto Energia e dal Decreto Aiuti Bis, sono stati prorogati con alcune modifiche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

La condizione per poter fruire dell'agevolazione è che il prezzo della componente energia (calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022) abbia subito un incremento del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023 (restando ferma la scadenza del 31.12.2022 per la compensazione dei crediti di imposta relativi ai primi due trimestri del 2022);
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;

Studio Richieri Commercialisti Associati

Corso Vinzaglio 24 - 10121 Torino / T +39 0115629573 / F +39 011541957 / segreteria@studiorichieri.it
C.F. e P.IVA IT11058440014

www.studiorichieri.it



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.